II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1989

recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(89/563/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista il direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente della peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 3, lettera a,

vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica [3], modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che, il 15 giugno 1989, la Grecia ha comunicato alla Commissione un nuovo piano per completare l'eradicazione della peste suina classica;

considerando che, a seguito esame, il piano risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [5], modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE [6], nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che sussistono di conseguenza i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che il comitato del Fondo è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano destinato a completare l'eradicazione della peste suina classica presentato dalla Grecia è approvato.

Articolo 2

La Grecia mette in vigore per il 1° agosto 1989, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Grecia è destinataria della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.
[4] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.
[5] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
[6] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.